

IL FISCO DELLA LEGGE DI STABILITA' 2016

SCHEDA 1

MISURA	Clausola di salvaguardia Aumento aliquote IVA (comma 6)
DESCRIZIONE	<p>Sono rimossi i previsti aumenti dell'IVA e delle accise che sarebbero dovuti scattare all'inizio del 2016. Si prevedono, salvo che vengano emanati provvedimenti normativi che assicurino gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica, i seguenti aumenti delle aliquote a partire dal 2017:</p> <ul style="list-style-type: none">• dal 1° gennaio 2017 l'aliquota del 10% aumenterà di 3 punti percentuali, passando al 13%;• dal 1° gennaio 2017 l'aliquota del 22% aumenterà di 2 punti percentuali, passando al 24%, e dal 1° gennaio 2018 di un ulteriore punto percentuale, passando al 25%
OBIETTIVO	Tutela dei saldi di finanza pubblica programmati per gli anni 2017 e seguenti
TEMPI	Dal 2017

SCHEDA 2

MISURA	IMU e TASI Comodato (Comma 10)
DESCRIZIONE	<p>Si prevede la riduzione del 50 per cento della base imponibile IMU e TASI per gli immobili, ad eccezione delle abitazioni di lusso, concessi in comodato a genitori o figli che la adibiscono ad abitazione principale a condizione che:</p> <ul style="list-style-type: none">• il contratto sia registrato;• il comodante possieda un solo immobile in Italia;• il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello

	<p>stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato. Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale. Nulla è dovuto dall'occupante (comodatario/figlio o genitore), esente in quanto adibisce l'immobile a propria abitazione principale L'agevolazione si estende anche alla TASI poiché quest'ultima si calcola sulla stessa base imponibile dell'IMU</p>
OBIETTIVO	Riduzione del carico fiscale su un bene primario quale l'abitazione nel caso in cui venga concesso in uso gratuito a particolari categorie di soggetti e sostegno ai consumi
DESTINATARI	Soggetti che concedono in comodato un immobile a parenti in linea retta entro il primo grado
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 3

MISURA	IMU terreni agricoli (Commi 10 e 13).
DESCRIZIONE	<p>Esenzione dall'IMU:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. per i terreni agricoli ricadenti nei comuni indicati nella circolare n. 9 del 14 giugno 1993; 2. per i terreni agricoli ubicati nelle isole minori; 3. per i terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale, a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile; 4. per i terreni agricoli, ovunque ubicati nel territorio nazionale, a condizione che siano posseduti e condotti da coltivatori diretti (CD) e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola (IAP)
OBIETTIVO	Sostegno al settore dell'agricoltura
DESTINATARI	Proprietari di terreni agricoli ubicati nei comuni indicati dalla norma nonché coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 4

MISURA	IMU e TASI termine perentorio invio delibere (Commi 10 e 14)
DESCRIZIONE	Anticipazione al 14 ottobre del termine precedentemente fissato al 21 ottobre per l'invio, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, degli atti deliberativi concernenti l'IMU e la TASI da parte dei comuni e previsione espressa della perentorietà dello stesso.
OBIETTIVO	Assicurare i termini necessari per la tempestiva pubblicazione nel sito informatico, nonché dare certezza ai contribuenti
DESTINATARI	Comuni, amministrazione finanziaria, e contribuenti
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 5

MISURA	TASI beni merce (Comma 14)
DESCRIZIONE	Possibilità, rimessa alla discrezionalità dei comuni, di riduzione fino all'azzeramento o di aumento dell'aliquota della TASI fino al 2,5 per mille per i "beni merce", vale a dire per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati
OBIETTIVO	Sostegno al settore dell'edilizia
DESTINATARI	Imprese che operano nel settore dell'edilizia
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 6

MISURA	Eliminazione TASI (Comma 14).
DESCRIZIONE	Revisione della tassazione immobiliare locale che si sostanzia, in particolare, nel venir meno, a decorrere dall'anno 2016, dell'imposizione a carico dei possessori e degli inquilini di abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione di quelle cosiddette di lusso. L'IMU e la TASI continueranno ad esistere, anche nel 2016, sugli immobili diversi dall'abitazione principale
OBIETTIVO	Riduzione del carico fiscale su un bene primario quale l'abitazione principale e sostegno ai consumi
DESTINATARI	Proprietari e detentori dell'abitazione principale
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 7

MISURA	Eliminazione IMU e TASI Cooperative edilizie (Comma 15)
DESCRIZIONE	Eliminazione dell'IMU per le abitazioni appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga alla richiesta residenza anagrafica. L'eliminazione si estende anche alla TASI poiché la norma IMU effettua un'equiparazione di detti alloggi all'abitazione principale
OBIETTIVO	Sostegno agli studenti universitari
DESTINATARI	Studenti universitari soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 8

MISURA	IVIE e abitazione principale (Comma 16).
DESCRIZIONE	Revisione dell'IVIE applicabile all'abitazione principale. In particolare, a decorrere dall'anno 2016, l'IVIE non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle sue pertinenze e alla casa assegnata al coniuge in caso di separazione o divorzio che viene assimilata all'abitazione principale. Per le abitazioni di lusso, invece, si applicano l'aliquota ridotta pari allo 0,4 per cento e la detrazione di 200 euro
OBIETTIVO	Armonizzazione fra la disciplina dell'IMU e quella dell'IVIE in relazione all'abitazione principale
DESTINATARI	Proprietario e coniuge assegnatario di immobili destinati ad abitazione principale situati all'estero
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 9

MISURA	Compensazione ai Comuni perdita di gettito IMU e TASI (Commi da 17 a 20)
DESCRIZIONE	Compensazione da parte dello Stato a favore dei Comuni della perdita di gettito derivante dalle modifiche introdotte in materia di IMU e di TASI
OBIETTIVO	Incremento della dotazione del Fondo di solidarietà comunale per compensare i Comuni del minor gettito derivante da IMU e TASI
DESTINATARI	Comuni
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 10

MISURA	IMU e TASI immobili imbullonati (Commi da 21 a 24).
DESCRIZIONE	Previsione di nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili c.d. imbullonati, diretti a escludere dal calcolo della rendita i macchinari e le attrezzature funzionali al processo produttivo all'interno di capannoni o immobili adibiti alla produzione e conseguente riduzione dell'IMU e della TASI
OBIETTIVO	Sostegno al settore industriale
DESTINATARI	Imprese
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 11

MISURA	Eliminazione IMUS (Comma 25)
DESCRIZIONE	Eliminazione dell'imposta municipale secondaria (IMUS) attraverso l'abrogazione dell'art. 11 del D. Lgs. n. 23 del 2011
OBIETTIVO	Coordinamento normativo con gli interventi in materia di fiscalità immobiliare intervenuti dopo il 2011
DESTINATARI	Comuni e contribuenti
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 12

MISURA	Sospensione aumento tributi locali e regionali (Comma 26)
DESCRIZIONE	Sospensione dell'efficacia delle eventuali deliberazioni e leggi regionali concernenti aumenti di tributi e addizionali, spettanti a Regioni e a enti locali, ad esclusione, tra l'altro, del settore sanitario e della TARI
OBIETTIVO	Contenimento del livello complessivo della pressione tributaria
AZIONI E STRUMENTI	Sospensione degli aumenti dei tributi e delle addizionali, eventualmente previsti, rispettivamente con deliberazione degli enti locali e con leggi regionali
DESTINATARI	Enti locali, Regioni e contribuenti
TEMPI	Anno 2016

SCHEDA 13

MISURA	Proroga e differimento componenti per la determinazione tariffa TARI (Comma 27)
DESCRIZIONE	Proroga, in materia di TARI, fino al 2017, della possibilità di ridurre o di aumentare nella misura del 50% alcuni coefficienti per il calcolo della tariffa e rinvio al 2018 dell'obbligo di tener conto dei fabbisogni <i>standard</i> ai fini della determinazione della tariffa
OBIETTIVO	Consentire una maggiore flessibilità di manovra da parte dei Comuni per la determinazione della tariffa TARI
AZIONI E STRUMENTI	Emanazione di nuovi regolamenti comunali
DESTINATARI	Comuni e contribuenti

TEMPI

- Proroga fino al 2017 della possibilità di ridurre o aumentare nella misura del 50 per cento i coefficienti;
- Rinvio al 2018 dell'obbligo di tener conto dei fabbisogni *standard*

SCHEDA 14**MISURA****TASI conferma maggiorazione (Comma 28)****DESCRIZIONE**

Possibilità per i comuni di confermare la stessa maggiorazione TASI già applicata nel 2015. La maggiorazione poteva essere deliberata nella misura massima dello 0,8 per mille

OBIETTIVO

Contenere per il 2016 la pressione fiscale almeno agli stessi livelli del 2015.

AZIONI E STRUMENTI

Conferma con apposita deliberazione per il 2016, limitatamente agli immobili assoggettabili alla TASI, della maggiorazione già applicata nei limiti previsti nel 2015.

DESTINATARI

Comuni e contribuenti.

TEMPI

Anno 2016

SCHEDA 15**MISURA****Termine per l'approvazione del bilancio di previsione, per l'anno 2015, degli enti locali (Comma 49)****DESCRIZIONE**

La norma stabilisce che il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione per l'anno 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015. La norma ha effetti anche sul termine di approvazione delle deliberazioni delle aliquote, delle tariffe e dei regolamenti degli enti locali

OBIETTIVO

Assicurare un congruo lasso di tempo ai Comuni per adempimenti e deliberazioni utili alla corretta redazione del bilancio

DESTINATARI	Amministrazione finanziaria, comuni e contribuenti
TEMPI	Anno 2015

SCHEDA 16

MISURA	IMU e TASI Locazione a canone concordato (Commi 53 e 54)
DESCRIZIONE	Si prevede la riduzione del 25 per cento dell'imposta calcolata applicando l'aliquota IMU e TASI stabilita dal comune per gli immobili locati a canone concordato.
OBIETTIVO	Incentivare la locazione di immobili a canone agevolato
DESTINATARI	Soggetti che concedono in locazione immobili a canone concordato
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 17

MISURA	Agevolazione prima casa (comma 55)
DESCRIZIONE	<p>Estensione dell'agevolazione dell'imposta di registro al 2% c.d. "prima casa" anche a una seconda abitazione a condizione che la prima sia alienata entro un anno dall'acquisto.</p> <p>L'agevolazione consiste nell'applicazione dell'imposta proporzionale di registro ridotta del 2% con il minimo di 1.000 euro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna</p> <p>L'agevolazione è prevista anche per i soggetti che al momento dell'atto di acquisto possiedano già un immobile acquistato godendo dell'agevolazione stessa, a condizione però che lo vendano entro un anno dall'atto di acquisto della nuova abitazione.</p>

OBIETTIVO	Agevolare la compravendita di immobili destinati ad abitazione principale
DESTINATARI	Proprietari dell'abitazione principale
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 18

MISURA	Riduzione dell'aliquota Ires (Commi 61-62)
DESCRIZIONE	La disposizione ridetermina l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dal 27,5% al 24% a partire dal 2017. Tale riduzione determina la necessità di adeguare il livello di tassazione dei dividendi nonché dei capital gain realizzati dai soci persone fisiche che detengono partecipazioni qualificate. L' adeguamento garantisce che il livello di imposizione resti invariato per la quota parte di reddito distribuito sotto forma di dividendo ai soci persone fisiche
OBIETTIVO	Riduzione pressione fiscale
DESTINATARI	Soggetti passivi dell'IRES
TEMPI	Dal 2017 a regime

SCHEDA 19

MISURA	Addizionale IRES per banche e società finanziarie (Comma 65)
DESCRIZIONE	Dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è introdotta un'addizionale IRES del 3,5% per banche e società finanziarie, il cui livello di imposizione nominale resta invariato per effetto della riduzione al 24% dell'aliquota IRES ordinaria. Contestualmente, viene soppressa l'indeducibilità del 4% degli interessi passivi delle banche e finanziarie (ai fini IRES e IRAP) che resta applicabile solo per le imprese di assicurazioni

OBIETTIVO	Sterilizzare gli effetti prodotti della riduzione dell'aliquota IRES sui bilanci redatti in base ai principi contabili internazionali, compensando gli effetti dell'addizionale con una riduzione della base imponibile
DESTINATARI	Enti creditizi e finanziari e Banca d'Italia
TEMPI	Dal 2017 a regime

SCHEDA 20

MISURA	Esenzione IRAP in agricoltura (Commi 70-72)
DESCRIZIONE	Esclusione dall'ambito soggettivo Irap dei produttori agricoli titolari di reddito agrario, per i quali, fino ad oggi, si applicava l'aliquota dell'1,9 per cento
OBIETTIVO	Riduzione della pressione fiscale
DESTINATARI	Soggetti che esercitano una attività agricola
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 21

MISURA	Deducibilità IRAP del costo per lavoro stagionale (Comma 73)
---------------	---

DESCRIZIONE

La legge di stabilità 2016 prevede l'incremento della deduzione dei costi sostenuti per lavoratori stagionali. La norma, analogamente a quanto già previsto per le imprese che utilizzano lavoratori con contratto a tempo indeterminato, intende agevolare le imprese che fanno ricorso a contratti di lavoro dipendente a tempo determinato a causa della stagionalità dell'attività svolta

In particolare, è ammesso in deduzione, nella misura del 70%, il costo sostenuto per ciascun lavoratore stagionale eccedente la quota del medesimo costo integralmente deducibile ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997. La disposizione si applica a condizione che tali soggetti siano impiegati per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto

OBIETTIVO

Riduzione della pressione fiscale per i settori in cui l'occupazione è prevalentemente stagionale, eliminando la disparità di trattamento generata dalla deducibilità della base imponibile IRAP del costo del lavoro a tempo indeterminato.

DESTINATARI

Soggetti passivi IRAP che impiegano lavoratori stagionali

TEMPI

Dal 2016 a regime

SCHEDA 22

MISURA

Bonus ecobonus e ristrutturazioni (comma 74)

DESCRIZIONE

Agevolazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica e di recupero del patrimonio edilizio, mediante proroga della detrazione ai fini Irpef prevista nella misura del 65 per cento per interventi di riqualificazione energetica e, nella misura del 50 per cento, per interventi di recupero del patrimonio edilizio

OBIETTIVO

Riduzione della pressione fiscale e sostegno agli investimenti

DESTINATARI

Contribuenti persone fisiche, condomini e imprese

TEMPI

Anno 2016

SCHEDA 23

MISURA	Bonus mobili per giovani coppie (comma 75)
DESCRIZIONE	<p>Introduzione di agevolazioni fiscali sotto forma di detrazioni per l'acquisto di mobili da parte di giovani coppie.</p> <p>La detrazione ai fini Irpef è pari al 50% delle spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di mobili destinati all'arredo dell'unità immobiliare acquistata e adibita ad abitazione principale e viene calcolata su un ammontare complessivo di spesa non superiore a 16.000 euro e viene fruita in dieci quote annuali di pari importo</p>
OBIETTIVO	Sostegno alle giovani coppie
DESTINATARI	Giovani coppie di cui almeno un componente non abbia superato i 35 anni, sposate o conviventi more uxorio, che abbiano costituito nucleo familiare da tre anni
TEMPI	Anno 2016

SCHEDA 24

MISURA	Leasing immobiliare ad uso abitativo - IRPEF (comma 82)
DESCRIZIONE	<p>Agevolazione per l'acquisto dell'abitazione principale tramite contratto di leasing.</p> <p>La detrazione ai fini Irpef è pari al 19% dei canoni di locazione finanziaria e dei relativi accessori fino a 8.000 euro, nonché, per un importo non superiore a 20.000 euro, del costo di acquisto dell'immobile oggetto di locazione finanziaria al momento dell'esercizio dell'opzione finale</p>
OBIETTIVO	Sostegno all'acquisto da parte di soggetti con reddito medio basso di un'abitazione principale tramite contratti di leasing, maggiorato per i giovani (meno di 35 anni)
DESTINATARI	Giovani che non hanno superato i 35 anni, con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, che acquistano un'abitazione principale tramite contratto di locazione finanziaria e che non sono proprietari di immobili a

destinazione abitativa; per i soggetti di età non inferiore a 35 anni la detrazione è prevista su importi della spesa ridotti del 50 per cento

TEMPI

Dal 2016 al 2020

SCHEDA 25

MISURA

Leasing immobiliare ad uso abitativo – imposte indirette (commi 83 e 84)

DESCRIZIONE

Applicazione di un'aliquota agevolata dell'imposta di registro nel caso di acquisizione della c.d. "prima casa" in leasing.

Per chi acquisisce un immobile in leasing ad uso di abitazione principale, l'imposta di registro è agevolata nella misura dell'1,5%, sempre che ricorrano, in capo all'utilizzatore, le condizioni per poter godere delle agevolazioni c.d. "prima casa". Le imposte ipotecarie e catastali sono calcolate in misura fissa; al termine del contratto di leasing, all'atto di riscatto le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono applicate in misura fissa. Nel caso in cui l'acquisto da parte dell'intermediario finanziario venga effettuato presso una impresa costruttrice e quindi assoggettato ad IVA, le imposte di registro, ipotecarie e catastali sono applicate in misura fissa

OBIETTIVO

Definizione delle regole di fiscalità indiretta applicabili al leasing immobiliare ad uso abitativo

DESTINATARI

Soggetti che acquistano l'abitazione principale con un contratto di leasing

TEMPI

Dal 2016 al 2020

SCHEDA 26

MISURA

Super ammortamento (Commi 91-94 e 97)

DESCRIZIONE

La disposizione è finalizzata ad incentivare gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, effettuati tra il 15 ottobre 2015 e il 31 dicembre 2016, attraverso una maggiorazione percentuale del costo fiscalmente riconosciuto dei beni medesimi, in modo da consentire, ai fini della determinazione dell'Ires e dell'Irpef, l'imputazione al periodo d'imposta di quote più elevate da dedurre dal reddito.

Il beneficio interessa tanto i beni strumentali acquistati in proprietà quanto

quelli acquisiti in leasing

In particolare, la disposizione prevede che:

- il costo di acquisizione è maggiorato del 40%;
- sono maggiorati del 40% i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei veicoli aziendali di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del Tuir.

La maggiorazione sul costo di acquisizione e l'aumento dei limiti di deducibilità per i veicoli aziendali non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015, né sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore.

La maggiorazione sul costo di acquisizione non si applica:

- agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- agli investimenti in fabbricati e costruzioni;
- agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla legge di stabilità 2016.

Tale maggiorazione produce effetti solo ed esclusivamente ai fini del computo delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria. Restano fermi i coefficienti stabiliti nel decreto ministeriale 31 dicembre 1988

OBIETTIVO

Incentivo all'investimento in beni strumentali nuovi

DESTINATARI

Titolari di reddito d'impresa sia in forma individuale che in forma societaria, nonché esercenti arti e professioni

TEMPI

Ordinaria durata dell'ammortamento riferito agli acquisti di beni strumentali effettuati dal 15 ottobre al 31 dicembre 2016

SCHEDA 27

MISURA

Incremento quote di ammortamento per avviamento e marchi nell'ambito di operazioni di aggregazione aziendale (Commi 95 – 96)

DESCRIZIONE

La disposizione prevede la riduzione del periodo di durata dell'ammortamento dell'avviamento e dei marchi, affrancati con l'imposta sostitutiva del 16%, da 10 a 5 anni.

Nello specifico, in caso di conferimento d'azienda i contribuenti possono assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap con l'aliquota del 16%. Per chi si avvale dell'imposizione sostitutiva, la deduzione delle quote di ammortamento di cui all'articolo 103 del Tuir e dal valore della produzione ai fini Irap del maggior valore dell'avviamento e dei marchi d'impresa può essere effettuata in misura non superiore ad un decimo, a prescindere dall'imputazione al conto economico a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello nel corso del

quale è versata l'imposta sostitutiva. La legge di stabilità 2016 stabilisce che la deduzione potrà, invece, essere effettuata in misura non superiore a un quinto

OBIETTIVO

Incentivo alle aggregazioni aziendali per favorire la crescita della dimensione delle imprese

DESTINATARI

Titolari di reddito d'impresa

TEMPI

Operazioni di riorganizzazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015

SCHEDA 28

MISURA

Bonus investimenti in beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno (Comma da 98 a 107)

DESCRIZIONE

Le imprese che effettuano investimenti relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle zone assistite del Mezzogiorno, possono fruire di un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, commisurato alla quota del costo complessivo dei beni strumentali nuovi, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese.

Tale credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento.

OBIETTIVO

Favorire la ripresa degli investimenti nel Mezzogiorno

AZIONI E STRUMENTI

Comunicazione all'Agenzia delle entrate, che ne autorizza la fruizione.

DESTINATARI

Imprese che acquisiscono beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria,

Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

TEMPI

Dal 2016 al 2019

SCHEDA 29

MISURA

Estensione dell'ambito di applicazione del regime agevolato previsto per i c.d. "contribuenti forfetari" (Commi 111-113)

DESCRIZIONE

La norma amplia il perimetro applicativo del regime di tassazione agevolata introdotto dall'art. 1, commi 54 e seguenti, della legge 190/2014. Viene previsto l'innalzamento delle soglie di ricavi/compensi, una delle condizioni essenziali per l'accesso al regime agevolato. Ad esempio il limite previsto per gli esercenti arti e professioni che passa da 15.000 a 30.000 euro

OBIETTIVO

Riduzione della pressione fiscale per soggetti di ridotte dimensioni

DESTINATARI

Persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

TEMPI

Dal 2016 a regime

SCHEDA 30

MISURA

Assegnazione agevolata dei beni ai soci (Commi 115-120)

DESCRIZIONE

Le società commerciali titolari di beni non utilizzati ai fini del ciclo economico (beni immobili c.d. patrimoniali e beni mobili registrati), possono assegnare i suddetti beni ai soci e le società immobiliari di gestione possono trasformarsi in società semplici - estromettendo dal regime di impresa - a condizioni fiscali meno onerose di quelle ordinariamente previste - quegli immobili per i quali ad oggi non si presentano condizioni di impiego mediamente profittevoli. L'agevolazione ripropone, con alcune modifiche, una corrispondente misura introdotta con la legge 27 dicembre 1997, n. 449. In particolare, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'Irap pari all'8% (ovvero al 10,50% se la società risulta non operativa in almeno 2 dei 3 periodi d'imposta precedenti l'assegnazione), calcolata sulla differenza tra il valore normale dei

beni assegnati e il costo fiscalmente riconosciuto.
 L'IVA, dovrà essere applicata con le regole ordinarie.
 Per le assegnazioni soggette a imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci sono assoggettate a un'imposta sostitutiva pari al 13%.
 Il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere effettuato in 2 rate:
 - il 60% entro il 30 novembre 2016;
 - il 40% entro il 16 giugno 2017.
 L'agevolazione si applica anche nel caso di cessione di tali beni. In tal caso, l'imposta sostitutiva è dovuta sulla differenza tra il maggiore importo tra il corrispettivo dovuto e il valore normale del bene oggetto di transazione e il costo fiscalmente riconosciuto

OBIETTIVO

Incentivo all'estromissione dal regime d'impresa dei beni immobili e mobili iscritti in Pubblici registri, non utilizzati come beni strumentali, o per la trasformazione delle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei suddetti beni in società semplici

DESTINATARI

Società di persone e di capitali

TEMPI

Entro il 30 settembre 2016

SCHEDA 31

MISURA

Estromissione dal regime d'impresa dei beni immobili strumentali posseduti dall'imprenditore individuale (comma 121)

DESCRIZIONE

Entro il 31 maggio 2016 gli imprenditori individuali potranno estromettere dal regime d'impresa in modo agevolato tutti gli immobili strumentali (per destinazione e per natura), posseduti al 31 ottobre 2015. L'agevolazione:
 - ha effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2016;
 - richiede il pagamento il 2 rate di un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap dell'8%.
 L'imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza tra il valore normale dell'immobile e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

OBIETTIVO

Incentivo all'estromissione dal regime di impresa di immobili strumentali

DESTINATARI

Imprenditori individuali

TEMPI

Entro il 31 maggio 2016

SCHEDA 32**MISURA****Deduzioni forfetarie IRAP (Commi 123-124)****DESCRIZIONE**

Incremento della deduzione forfetaria ai fini dell'IRAP prevista per talune tipologie di soggetti passivi in funzione dei livelli di base imponibile realizzata. In particolare, gli importi ammessi in deduzione pari a euro: 10.500, 7.875, 5.250 e 2.625 sono incrementati rispettivamente a euro: 13.000, 9.750, 6.500 e 3.250. L'applicazione delle deduzioni forfetarie avviene in ragione di un meccanismo "a scalare" parametrato all'entità della base imponibile che non può comunque eccedere euro 180.999,91

OBIETTIVO

Riduzione della pressione fiscale

DESTINATARI

Soggetti passivi IRAP costituiti in forma di s.n.c, s.a.s., società semplici ed a queste equiparate, impresa individuale nonché esercenti arti e professioni

TEMPI

Dal 2016 a regime

SCHEDA 33**MISURA****Esenzione IRAP medici privi di autonoma organizzazione (Comma 125)****DESCRIZIONE**

La norma esclude dall'ambito soggettivo Irap i medici operanti presso strutture ospedaliere per i quali non sussiste "l'autonoma organizzazione"
Non si configura il requisito dell'autonoma organizzazione per i medici che esercitano la professione all'interno di strutture ospedaliere sulla base di convenzioni, se più del 75% del reddito è riconducibile all'attività svolta in tali strutture

OBIETTIVO

Applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 156/2001 che ha sancito l'esenzione da Irap in caso di assenza del requisito di autonoma organizzazione per la categoria professionale dei medici

DESTINATARI	Medici
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 34

MISURA	Recupero dell'iva in caso di procedura concorsuale (Commi 126 e 127)
DESCRIZIONE	I fornitori di soggetti assoggettati a procedure concorsuali possono recuperare l'IVA al momento dell'apertura della procedura e non all'atto della chiusura, come previsto dalla normativa previgente
OBIETTIVO	Ridurre l'onere dell'anticipazione finanziaria dell'IVA relativa alle fatture non pagate a causa dell'assoggettamento dei clienti debitori a procedure concorsuali
DESTINATARI	Fornitori di beni e servizi
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 35

MISURA	Nuova ipotesi di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cd. "reverse charge"). (Comma 128)
DESCRIZIONE	La legge di Stabilità 2016 ha esteso l'inversione contabile (articolo 17, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) del comma 1 dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (scissione dei pagamenti)

OBIETTIVO	Soluzione dei problemi finanziari nei rapporti interni ai consorzi a seguito dell'introduzione del meccanismo speciale dello <i>split payment</i>
DESTINATARI	Imprese consorziate e consorzi di appartenenza, laddove tali consorzi siano aggiudicatari di una commessa nei confronti di un ente pubblico verso il quale i consorzi sono tenuti ad emettere fattura in <i>split payment</i>
TEMPI	L'efficacia delle disposizioni è subordinata al rilascio da parte del Consiglio UE dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'art. 395 Direttiva 2006/112/CE

SCHEDA 36

MISURA	Compensazione delle cartelle esattoriali (comma 129)
DESCRIZIONE	Si estendono al 2016 le norme che consentono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste dalla normativa vigente attraverso la piattaforma elettronica gestita dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari al credito vantato..
OBIETTIVO	Sostegno alle imprese e semplificazione fiscale nei rapporti tra contribuenti e amministrazione finanziaria.
AZIONI E STRUMENTI	I titolari di crediti commerciali e professionali, ottenuta la certificazione mediante piattaforma elettronica secondo le modalità previste dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 2012 e 25 giugno 2012, che optano per la compensazione, ottengono l'estinzione del debito limitatamente all'importo corrispondente al credito certificato e utilizzato in compensazione. Il sistema provvede automaticamente all'invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i quali possono, in ogni momento, accedere alla piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del credito.
DESTINATARI	Imprese e professionisti titolari di crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione
TEMPI	Anno 2016

SCHEDA 37

MISURA	Termine per gli accertamenti (Comma da 130 a 132)
DESCRIZIONE	<p>Sono allungati di un anno i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi, dal 31 dicembre del quarto anno al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.</p> <p>Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla, l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.</p> <p>Si estende al caso della dichiarazione IVA nulla l'allungamento dei termini per l'accertamento previsto attualmente per la mancata dichiarazione; anche in tal caso dunque si rende tempestivo l'accertamento effettuato fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello della dichiarazione.</p> <p>Viene espunta la norma che raddoppia i termini per l'accertamento dell'IVA e delle imposte sui redditi nel caso di violazione che comporta obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74</p>
OBIETTIVO	Razionalizzazione dell'attività di accertamento finalizzata al miglioramento dell'efficacia nel contrasto all'evasione fiscale
DESTINATARI	Tutti i contribuenti
TEMPI	Le disposizioni si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi.

SCHEDA 38

MISURA	Rateizzazione cartelle Equitalia (Comma da 134 a 138)
DESCRIZIONE	Si prevede la riammissione alla rateazione per i contribuenti decaduti dal beneficio della dilazione a seguito di adesione (definizione di un accordo con l'Ufficio) o acquiescenza (pagamento entro 60 giorni dalla notifica)

OBIETTIVO	Agevolare tutti i contribuenti che hanno perso il beneficio della rateazione delle somme dovute ad Equitalia
AZIONI E STRUMENTI	I contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute
DESTINATARI	Tutti i contribuenti che hanno perso il beneficio della rateazione delle somme dovute ad Equitalia
TEMPI	Anno 2016

SCHEDA 39

MISURA	Abrogazione “costi black list” e modifica disciplina CFC (Commi 142-144)
DESCRIZIONE	Mediante modifiche agli artt. 110 e 167 del TUIR, la disciplina della deducibilità dei costi sostenuti nei confronti di soggetti “black list” è integralmente abrogata a decorrere dal periodo d’imposta 2016. Ai fini della disciplina CFC, invece, viene stabilito che i regimi fiscali di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50% di quello applicabile in Italia
OBIETTIVO	Semplificazione finalizzata al recupero di attrattività e competitività sia per le imprese straniere che intendono operare in Italia, sia per le imprese italiane che vogliono operare all’estero
DESTINATARI	Soggetti passivi delle imposte sui redditi
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 40

MISURA	Disciplina del Country by Country Reporting (Commi 145-147)
---------------	--

DESCRIZIONE

Obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese (“country by country reporting”) da cui emergano i ricavi e gli utili lordi conseguiti nonché le imposte pagate e maturate a livello di gruppo.

In particolare, viene implementato l’obbligo del “country by country reporting”, ovvero l’obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l’ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un’attività economica effettiva. Un decreto del MEF stabilirà modalità, termini e condizioni di tale rendicontazione

OBIETTIVO

Adeguamento alle direttive emanate dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE)

DESTINATARI

Società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 73 del TUIR, che hanno l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro.

La norma riguarda anche le società controllate italiane nel caso in cui la controllante sia residente in uno Stato che non ha introdotto l’obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese, ovvero non ha in vigore con l’Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese, ovvero è inadempiente all’obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.

TEMPI

Dal 2016 a regime

SCHEDA 41

MISURA

Modifiche alla disciplina del regime Patent box (Comma 148)

DESCRIZIONE

La disposizione apporta alcune modifiche al regime opzionale di tassazione per i redditi derivanti dall’utilizzo di opere dell’ingegno, di brevetti industriali, di marchi, di disegni e modelli, nonché di processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili introdotto dalla legge di stabilità 2015 (cd. patent box). In particolare, viene specificato che qualora più beni immateriali tra quelli sopra elencati, appartenenti a un medesimo soggetto:

- siano collegati da vincoli di complementarietà e;
- vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi,

tali beni possono essere considerati come un unico bene immateriale ai fini dell’agevolazione.

Viene chiarito, che tra i beni immateriali i cui redditi sono agevolabili, rientra il “software protetto da *copyright*” e non la generalità delle “opere dell’ingegno”

OBIETTIVO	Rendere maggiormente attrattiva la disciplina del <i>patent box</i>
DESTINATARI	Titolari di reddito d'impresa
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 42

MISURA	Riforma canone Rai (commi da 152 a 159)
DESCRIZIONE	Riduzione dell'importo del canone RAI da 113,50 a 100 euro, con addebito del medesimo nel contratto di fornitura di energia elettrica. Viene introdotta la presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo in presenza di un contratto di fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza del contribuente. Sulle fatture delle forniture dell'energia elettrica sarà addebitato il canone rateizzato in dieci rate
OBIETTIVO	Contrasto all'evasione del pagamento del canone Rai
DESTINATARI	Utenti del servizio pubblico radiotelevisivo
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 43

MISURA	Risanamento e risoluzione degli enti creditizi (Commi 170-171)
---------------	---

DESCRIZIONE	<p>La disposizione prevede alcune agevolazioni fiscali per gli enti creditizi sottoposti a procedure di risoluzione da parte della Banca d'Italia.</p> <p>Non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta ai fini Irap dell'ente creditizio i maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale, disposta dalla Banca d'Italia per il risanamento o risoluzione di tali soggetti, disciplinata dal D.lgs. n. 180/2015.</p> <p>Inoltre, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione del cd. <i>bail in</i> - una misura di risoluzione delle banche che prevede la riduzione o la conversione in capitale dei diritti degli azionisti e dei creditori - i conferimenti del fondo di risoluzione e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del Tuir, e alla determinazione del valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione.</p> <p>A tal fine, non si considera il limite dell'80% di cui all'84 del Tuir e rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 del Tuir e non ancora utilizzate</p>
OBIETTIVO	Ridurre il peso della fiscalità in caso di procedure di risoluzione disposte dalla Banca d'Italia
DESTINATARI	Enti creditizi
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 44

MISURA	Detassazione dei premi di produttività (commi da 182 a 191)
DESCRIZIONE	<p>Introduzione a regime di agevolazioni fiscali per i premi di produttività e per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili di impresa con possibilità di opzione per forme alternative di welfare aziendale.</p> <p>I premi di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa sono assoggettate, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, a un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali pari al 10%. In alternativa, il lavoratore dipendente può optare, nel rispetto del limite massimo di importo agevolabile, per forme alternative di welfare aziendale</p>
OBIETTIVO	Favorire l'incremento della produttività dei lavoratori del settore privato e incentivare la contrattazione di secondo livello
DESTINATARI	Occupati nel settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente non

superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme detassate, a euro 50.000

TEMPI

Dal 2016 a regime

SCHEDA 45

MISURA

Ampliamento della no tax area per i pensionati (comma 290)

DESCRIZIONE

Incremento delle detrazioni per redditi da pensione. L'area di esenzione fiscale sale a 8.000 euro per i pensionati di età non inferiore a 75 anni, mentre sale a 7.750 euro per i pensionati di età compresa tra 70 e 75 anni

OBIETTIVO

Sostegno al reddito dei pensionati più anziani

DESTINATARI

Pensionati

TEMPI

Dal 2016 a regime

SCHEDA 46

MISURA

Applicazione dell'aliquota IVA del 10% al pernottamento all'interno dei cd. "Marina resort" (comma 365)

DESCRIZIONE

La legge di Stabilità 2016 ha reso permanente l'equiparazione alle strutture ricettive all'aria aperta delle strutture organizzate per sosta e pernottamento turisti nelle proprie unità da diporto (cd. Marina resort), in precedenza prevista fino al 31 dicembre 2015.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, rientrano nelle strutture ricettive all'aria aperta

OBIETTIVO	Rilanciare la competitività delle imprese della filiera nautica e Incentivazione del turismo nautico
DESTINATARI	Diportisti
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 47

MISURA	<p>Istituzione di una zona franca urbana (ZFU) nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 (Commi da 445 a 453)</p> <p>Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici viene istituita, una zona franca urbana ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione ZFU comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara. Alle microimprese localizzate all'interno della ZFU sono riconosciute delle agevolazioni fiscali.</p>
DESCRIZIONE	<p>In particolare, sono previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta; • esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta; • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti per l'esercizio dell'attività economica
OBIETTIVO	Favorire la ripresa economica nei territori colpiti dal sisma
DESTINATARI	<p>Imprese localizzate all'interno della zona franca che:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) rispettano la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, e hanno avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque; b) appartengono ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96; c) risultano già costituite alla data di presentazione dell'istanza, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014; d) svolgono la propria attività all'interno della zona franca; e) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, e non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali

TEMPI

Anno 2016

SCHEDA 48

MISURA

Estensione dell'applicazione dell'aliquota IVA del 4% per l'editoria. (comma 637)

DESCRIZIONE

Viene estesa l'aliquota IVA del 4% ai giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici, ossia a tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN o ISSN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica

OBIETTIVO

Sostenere il settore dell'editoria e agevolare la diffusione e promozione della cultura

DESTINATARI

Tutti i consumatori

TEMPI

Dal 2016 a regime

SCHEDA 49

MISURA

Revisione dei criteri di deducibilità fiscale delle spese non documentate sostenute da imprese di autotrasporto (Comma 652)

DESCRIZIONE

Viene modificato il regime di deducibilità fiscale delle spese non documentate sostenute dalle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto terzi.

La previgente normativa, contenuta all'articolo 66, comma 5, del TUIR, prevedeva che le citate deduzioni forfetarie spettanti agli autotrasportatori, variassero a seconda che il trasporto fosse effettuato all'interno della regione e delle regioni confinanti, all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa ovvero oltre tali ambiti.

E' previsto un importo unico di deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre i confini del Comune in cui ha sede l'impresa. Per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore nell'ambito del Comune ove ha sede l'impresa viene prevista una deduzione pari al 35 per cento dell'importo spettante in caso di trasporto fuori Comune

OBIETTIVO

Semplificazione fiscale per i soggetti di ridotte dimensioni

DESTINATARI

Autotrasportatori per conto terzi in contabilità semplificata o in contabilità ordinaria per opzione. La norma si applica a imprenditori individuali nonché ai soci di s.n.c. e s.a.s.

TEMPI

Dal 2016 a regime

SCHEDA 50**MISURA**

Invio deliberazioni TASI per l'anno 2014 (Comma 708).

DESCRIZIONE

Il termine per l'invio delle deliberazioni TASI per l'anno 2014, fissato al 10 settembre 2014, vale solo per i soli comuni che non avevano inviato, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014

OBIETTIVO

Definire la portata applicativa delle disposizioni concernenti l'invio delle deliberazioni TASI per l'anno 2014

DESTINATARI

Amministrazione finanziaria, Comuni e contribuenti

TEMPI

Anno 2014

SCHEDA 51**MISURA**

Rivalutazione dei beni d'impresa (Commi 889-896)

DESCRIZIONE

La disposizione consente la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni alle imprese che nella redazione del bilancio non adottano i Principi contabili internazionali, nonché il riallineamento dei valori fiscali dei beni a quelli di bilancio.

La rivalutazione va effettuata nel bilancio 2015 e deve riguardare tutti i beni risultanti dal bilancio al 31 dicembre 2014 appartenenti alla stessa categoria omogenea.

Il saldo attivo di rivalutazione va imputato al capitale o in apposita riserva che ai fini fiscali è considerata in sospensione d'imposta.

È possibile l'affrancamento, anche parziale, di tale riserva mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva ai fini IRES/IRAP in misura pari al 10%.

Il maggior valore dei beni è riconosciuto ai fini fiscali (imposte sui redditi e Irap)

a partire dal 3° esercizio successivo a quello della rivalutazione (in generale, dal 2018) tramite il versamento di un'imposta sostitutiva determinata nelle seguenti misure:

- 16% per i beni ammortizzabili;
- 12% per i beni non ammortizzabili.

Limitatamente agli immobili, il maggior valore è riconosciuto ai fini fiscali dal periodo d'imposta in corso all'1 dicembre 2017 (2017 per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare).

Il versamento delle imposte sostitutive va effettuato in unica soluzione senza interessi, entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.

La disposizione consente, altresì, il riallineamento del valore fiscale dei beni a quello di bilancio e cioè il riconoscimento fiscale di maggiori valori dei beni iscritti in bilancio rispetto a quelli che hanno assunto rilevanza tributaria. Tale regime si applica anche ai soggetti IAS *adopter*

OBIETTIVO	Incentivare il riallineamento dei valori contabili ai valori fiscali
DESTINATARI	Società di capitali ed enti commerciali, società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata
TEMPI	Termine di approvazione del bilancio 2015

SCHEDA 52

MISURA	Regime speciale iva agricoltura (comma 908)
DESCRIZIONE	Innalzamento delle percentuali di compensazione di detrazione dell'IVA applicabili a taluni prodotti dei settori lattiero-caseario ed agli animali vivi bovini e suini
OBIETTIVO	Agevolare alcune categorie di imprese operanti nel settore lattiero-caseario e dell'allevamento bovino
AZIONI E STRUMENTI	Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DESTINATARI	Operatori dei settori lattiero-caseario e dell'allevamento bovino e suino
TEMPI	Dal 2016 a regime per i prodotti lattiero-caseari individuati; Anno 2016 per animali vivi , bovini e suini

SCHEDA 53

MISURA	Aliquota iva cooperative sociali (commi da 960 a 963)
DESCRIZIONE	Introduzione di una nuova aliquota IVA ridotta del 5% per le prestazioni socio-sanitarie, assistenziali ed educative rese dalle cooperative sociali e loro consorzi.
OBIETTIVO	Riallineamento della disciplina nazionale con quella dell'Unione europea che prevede la soppressione dell'aliquota ridotta del 4% e l'innalzamento della medesima di un solo punto percentuale
DESTINATARI	Cooperative sociali e loro consorzi
TEMPI	Dal 2016 a regime

SCHEDA 54

MISURA	Bonus acquisto strumenti musicali nuovi (Comma 984)
DESCRIZIONE	Agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati è riconosciuto un contributo <i>una tantum</i> di 1000 euro per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto
OBIETTIVO	Promozione della cultura e dello studio della musica per i giovani
DESTINATARI	Studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento
TEMPI	Anno 2016

SCHEDA 55

MISURA	Deducibilità contributi ai consorzi (Commi 987-989)
DESCRIZIONE	La disposizione prevede la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap delle somme corrisposte, anche su base volontaria, a consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza agli obblighi di legge, indipendentemente dal trattamento contabile ad essi applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi dei consorzi
OBIETTIVO	Favorire i contributi corrisposti su base volontaria ai consorzi
DESTINATARI	Imprese
TEMPI	Dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015